



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 413 DEL 13/04/2026

**OGGETTO: VIA BALLEYDIER
VIA DE MARINI
TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER RINNOVAMENTO RETI IDRICHE**

IL DIRIGENTE

Premesso che la Società IRETI Spa ha presentato istanza unificata all'autorizzazione all'occupazione e rottura suolo pubblico PG138118/2026 in data 19/03/2026, n° pratica OGU-260312-2489-26, che necessita di un provvedimento di modifica della viabilità in un tratto collegante le strade in oggetto, nel territorio del Municipio II Centro Ovest, per attività di rinnovamento delle reti idriche;

Preso atto del titolo autorizzativo alla rottura suolo, "*Rottura suolo pubblico in via De Marini 55; via Balleydier 7, via Balleydier 11*" rilasciata dalla Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade – in data 10/04/2026;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Vista la nota ricevuta via email il 09/04/2026 con cui la società richiedente comunica di aver preso accordi con Autostrade Spa, che nella medesima area ha in atto cantierizzazioni, e, valutate eventuali interferenze o sovrapposizioni, concordato l'inizio dei lavori nella data 15/04/2026;

Ritenuto opportuno adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- L’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **15/04/2026** al giorno **12/05/2026**, sono istituite le seguenti prescrizioni:

in via Balleydier, nel tratto compreso tra via Milano e il fornice in corrispondenza di via Scappini:

- divieto di fermata,
- si conferma il limite massimo di velocità di 30 km/h;

nel tratto viario sottostante il fornice ferroviario che collega via Balleydier a via De Marini, all’altezza di via Remo Scappini:

- divieto di circolazione veicolare,
- divieto di circolazione pedonale lungo il marciapiede lato mare.

Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale.

Contestualmente è istituito il limite di 30 km/orari nei segmenti stradali in avvicinamento alle aree di cantiere, come rappresentato nel piano di segnalamento allegato.

Le aree destinate alla circolazione stradale dovranno essere debitamente separate da quelle afferenti alle lavorazioni.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

